

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COVIELLO, GIARETTA, POLIDORO
e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1997

Norme per l’attività e il riordino degli enti di promozione
imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle
infrastrutture nelle aree depresse e per l’istituzione del fondo
per il loro finanziamento

ONOREVOLI SENATORI. - Appaiono ormai acquisiti fondamentali risultati nel risanamento dei conti pubblici, preziosi per se stessi, cioè per la stabilità economica e monetaria del nostro Paese nel breve e lungo periodo, ed indispensabili per il nostro accesso, fin dal suo avvio nel gennaio 1999, all'Unione economica monetaria. L'appartenenza a questa Unione comporterà l'adozione, anche da parte del nostro Paese, di normative e sistemi amministrativi vieppiù conformi a quelli che prevalgono negli altri Stati che ne fanno parte, e quindi più rispettosi del mercato, della pluralità dei soggetti in competizione, dello Stato regolatore e non gestore.

La proposta che vi vien sottoposta aspira a definire norme che hanno impatto su snodi delicati dello sviluppo e sull'obiettivo, largamente condiviso, di una crescita dell'occupazione, attraverso la creazione di veri posti di lavoro, specie là ove essi tardano a nascere, lasciando nella forzata inoperosità intere nuove leve giovanili. Quindi impatto auspicato, attraverso questa proposta, sulla politica industriale, sullo sviluppo imprenditoriale, sulla accelerata infrastrutturazione del Paese. Vengono indicati criteri di riordino di strumenti esistenti e ne vengono proposti di nuova istituzione. Sarà necessario un periodo di rodaggio per l'applicazione di una normativa di questa natura; questo e la necessità di concentrarne i primi effetti sul territorio più bisognevole di sviluppo imprenditoriale e del completamento della sua infrastruttura di base inducono a riservare per ora la disciplina alle aree depresse. Più in là si vedrà a riguardo di altri territori, ad esperienza consolidata della normativa.

Poche, indispensabili premesse di politica istituzionale sono a monte della stessa. Sono, devono restare, alle nostre spalle, ormai,

modelli di intervento che si richiamino alle passate esperienze - particolarmente negative ed onerose negli ultimi anni del loro operare - dello Stato imprenditore e centralizzato, cioè delle partecipazioni statali da una parte e dalla Cassa/Agenzia per il Mezzogiorno dall'altra. E dobbiamo restar fedeli sia a quel programma di federalismo cooperativo, che stiamo gradualmente realizzando, sia al rispetto delle accresciute responsabilità regionali specie in un campo, come quello regolato dalla presente normativa, che investe lo sviluppo locale e l'attrezzatura primaria del territorio.

I fondamenti normativi di più vicino agancio sono, perciò, da una parte la «legge Bassanini» (legge 15 marzo 1997, n. 59) e il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conferenza Stato-Regioni, articolo 2, comma 1, lettera c) e, dall'altra, la disciplina sulla programmazione negoziata avviata dal provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) e poi completata dal CIPE, nel marzo 1997. A quest'ultima si armonizza la presente proposta. Essa è diretta a regolare due materie che potrebbero essere anche disciplinate in reciproca autonomia, ma circostanze contingenti di notevole valenza (come l'impiego simultaneo di risorse e qualificazioni residuali dell'IRI, utilmente destinabili all'una e all'altra materia), le sinergie derivabili dagli interventi qui riqualificati e l'unicità del territorio di riferimento (le aree depresse) consigliano di considerarle in un unico contesto legislativo. È tuttavia prevalente nel testo l'attenzione alla disciplina della promozione dello sviluppo imprenditoriale, per la quale il dibattito in corso fa avvertire una certa assenza di coerenza teorica e di riflessioni di politica istituzionale e industriale, con il rischio abbastanza concreto che approdino in Parlamen-

to soluzioni perlomeno affrettate. Perciò, con particolare interesse alla predetta funzione, si regolano qui:

le attività di promozione imprenditoriale, con l'individuazione delle operazioni e dei servizi tipici (articolo 1) e delle regole a tutela della concorrenza nel relativo mercato (articolo 2);

gli enti di promozione esistenti (ed operanti a scala nazionale), come SPI spa, controllata da IRI, ENISUD spa, controllata da ENI, come GEPI/ITAINVEST, controllata dal Tesoro; per alcuni sono previste una eventuale ricollocazione azionaria (Articolo 12) e la possibilità di ricevere un limitato capitale di funzionamento (articolo 3); per tutti, come per la società di cui al punto successivo, la subordinazione alle direttive del CIPE limitatamente ai programmi perseguiti ai sensi di questa legge (articolo 4);

una nuova società, denominata solo per ragioni di comodo «Promosviluppo spa», che con propri compiti (articoli 8, 9 e 10) viene allineata ai soggetti di promozione esistenti e che è cosa diversa dalla semplice conversione o prolungamento della missione attualmente affidata all'IRI spa, che resta confermata in direzione del programma di privatizzazione in corso; la missione di «Promosviluppo», che è concepita aperta all'apporto di capitale e di gestione anche di soggetti privati, è accuratamente identificata in modo da non sovrapporsi agli enti esistenti, da riempire il vuoto esistente sia nella promozione verso gli investimenti nelle aree depresse degli imprenditori esteri sia nella progettazione ed esecuzione di grandi infrastrutture - ove sono gravi il ritardo del Paese e il rischio di perdita di cofinanziamenti comunitari - e da poter impiegare qualificazioni tecniche e manageriali resesi disponibili nell'area pubblica;

un fondo di finanziamento, a gestione autonoma e separata rispetto al bilancio pubblico, dal quale tuttavia riceve risorse (eventualmente anche provenienti dalla Comunità europea o dal mercato finanziario), che traggano origine sia da trasferimenti in

senso stretto, sia da proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato; vi affluiscono, infine, corrispettivi per cessioni patrimoniali, e quindi consistenti anche in plusvalenze di pertinenza, diretta o indiretta, dello Stato; chiaramente i trasferimenti di bilancio derivano da disposizioni di legge, quindi da decisioni del Parlamento, programmaticamente definite poi, come di consueto, dal CIPE; per le risorse di derivazione patrimoniale è fissata la procedura di determinazione, cui assolvono, a seconda dei casi, organi governativi e parlamentari (articoli 13 e 14);

un sistema procedurale per la programmazione degli interventi (a cui sono preposti indirizzi e direttive del CIPE), l'istruttoria e i criteri di finanziamento dei programmi, la loro attuazione e rendicontazione, il monitoraggio sui risultati e l'informazione al Parlamento; per ciascuna di queste fasi si è cercato, al di fuori di dosaggi capaci di generare paralisi e inefficienze, di rispettare la partecipazione e i ruoli già assegnati agli organi e sedi della programmazione (CIPE, Conferenza Stato-Regioni, Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, congiuntamente investiti della responsabilità dell'indirizzo strategico nella materia), alle strutture ministeriali (dipartimenti competenti del Ministero del tesoro e del bilancio e programmazione economica, direzioni generali competenti sia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia del Ministero dei lavori pubblici, sia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia del dipartimento turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri) e, ovviamente, ai soggetti operativi, esistenti e di nuova costituzione (articolo 4, comma 1, articoli 5, 6 e 8, nonché 11 per quanto concerne gli organismi locali);

un potenziamento dei meccanismi di predisposizione della progettazione esecutiva degli interventi pubblici per lo sviluppo, con il riconoscimento delle contribuzioni fi-

nanziarie necessarie all'intensificazione di questo importante impegno, da gestirsi coordinatamente con l'esistente fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti, che è però ora riservato alle amministrazioni centrali e agli enti locali (articolo 4, comma 2); un'adeguata partecipazione al sistema degli organi rappresentativi di attribuzioni a livello territoriale nonché di tecnostutture che operino a livello della promozione imprenditoriale locale; di conseguenza la Conferenza Stato-Regioni influenza sia le direttive del CIPE sia i programmi relativi a infrastrutture d'interesse nazionale nelle aree depresse (articoli 4 e 6), le regioni - il cui territorio ovviamente sia classificato per parte considerevole area depressa - possono proporre le stesse infrastrutture da far eseguire a «Promosviluppo» (articolo 6) ovviamente nell'ambito dei programmi approvati dal CIPE e comunque dentro una indispensabile programmazione interregionale; alle Agenzie e società finanziarie di promozione locale - aventi capacità e consistenza adeguate agli impegnativi compiti richiesti da questa attività - sono assicurati la partecipazione ai programmi ed i relativi finanziamenti (articolo 11), oltre a limitati contributi diretti alla loro crescita organizzativa (articolo 3).

La disciplina proposta, si ribadisce, è diretta a far nascere e crescere imprese produttive, a promuovere i loro investimenti e la loro occupazione, ad assicurare a questo fine l'assistenza tecnica, organizzativa e quant'altro può derivare dalle pratiche moderne di ingegneria finanziaria, incluse in esse assunzioni di partecipazioni minoritarie e veramente temporanee.

Niente di più dall'intervento pubblico con questo strumento, che non può certo surrogare l'assenza di altri fattori di localizzazione, che va invece colmata per altra via. Altrimenti si rischia di ricadere in «nicchie protette» ed altre situazioni della passata esperienza delle partecipazioni statali.

Far nascere imprese sul territorio, alimentare lo sviluppo locale. Se così è, non

c'è posto in questa disciplina per un disegno neocentralistico e per nuove strutture pesanti d'intervento, come hanno concordemente dichiarato i presidenti degli enti di promozione (GEPI, eccetera), i quali hanno escluso problemi di sovrapposizione tra di loro ed esemplificato molti elementi di naturale collaborazione, nel corso dell'indagine conoscitiva sulle aree depresse avviata presso la 5^a Commissione permanente del Senato. La stessa «Promosviluppo», se si considera la duplice missione affidata (ma il nome stesso privilegia la produzione verso l'estero), è una struttura leggera se, considerando tutte le sue articolazioni divisionali e societarie, ha il limite delle 250 persone, cioè 2 unità in meno dell'organico GEPI a fine 1996. Il favore, l'impegno, la capacità di indirizzo dello Stato vanno tutti diretti, perciò, verso organismi snelli e professionalizzati, anche in salutare concorrenza tra di loro, che si misurano sui risultati e da questi devono saper trarre la copertura prevalente dei loro costi. E sembra meglio, più che inventare il nuovo, rafforzare e specializzare organismi esistenti, assoggettandoli alle stesse regole.

Lo sviluppo atteso, perciò, come risultato di una promozione di questo tipo, è quello delle imprese private e che operano sul mercato. Se così è, è sembrato ovvio disporre l'obbligatoria consultazione, da parte del CIPE e preliminarmente all'emanazione delle sue direttive, oltre che delle organizzazioni sindacali, di quelle associazioni imprenditoriali che rappresentano le unità produttive, naturali e finali destinatarie della strumentazione predisposta con questo provvedimento. Esso mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, nazionali e regionali, preposte allo sviluppo territoriale, ulteriori possibilità, ulteriori risorse, ulteriori spinte allo sviluppo, che è auspicabile vengano impiegate e sfruttate con sollecitudine, pur nel rispetto dei tempi necessari a portare a regime le molteplici innovazioni introdotte dal provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività riferibili alla promozione imprenditoriale; armonizzazione con la programmazione negoziata)

1. I soggetti di promozione imprenditoriale operano entro una o più aree tematiche di servizi, nei campi della promozione di impresa, della formazione per l'impresa, del ricollocamento dei lavoratori, dei servizi finanziari avanzati, delle politiche di filiera produttiva, dell'attrazione di imprese esterne alle aree depresse, dei servizi informativi di mercato, dei servizi per la qualità aziendale e di prodotto, del trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, dei servizi per la ricerca, potendo procedere anche ad assunzioni minoritarie e transitorie di capitale di rischio.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e i ministri competenti, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono a integrare la disciplina fissata dalla presente legge ed a fissarne le modalità attuative. Ove risulti necessario ed utile all'efficacia e accelerazione degli interventi, il CIPE elabora e, previo parere delle Commissioni delle Camere competenti in materia di bilancio e programmazione economica, delibera un'unitaria normativa d'attuazione sulla base delle disposizioni della presente legge e di quelle sulla programmazione negoziata recate dall'articolo 2, commi 203 e seguenti, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

(Salvaguardia della concorrenza nella promozione imprenditoriale)

1. Gli enti di promozione imprenditoriale, inclusi la società di cui all'articolo 8 e gli

altri soggetti che a scala nazionale esercitano compiti assimilabili, nonchè le agenzie e le società finanziarie locali di promozione, di cui all'articolo 11, orientano la propria attività in modo tale da non costituire ostacolo alla libera concorrenza entro il mercato, rispettivamente nazionale e locale, dell'offerta di beni e servizi considerati dalla presente legge, anche con riguardo alle attività del lavoro autonomo professionale.

2. I collegamenti organizzativi ed operativi degli enti di cui al comma 1 vengono di norma realizzati attraverso accordi, contratti, protocolli e programmi operativi, con esclusione di partecipazioni e cointeressenze nei capitali societari.

3. Stato e regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione, sui programmi definiti di attività, tra enti nazionali ed agenzie e finanziarie locali di promozione.

4. La presente legge non modifica le attribuzioni e i programmi della società per l'imprenditoria giovanile definiti sulla base delle leggi vigenti e delle rispettive normative di attuazione; essa si applica nei confronti della ITAINVEST SpA, già appartenente al gruppo GEPI, fermi restando le attribuzioni e i programmi, rispettivamente fissate e formulati sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 3.

(Capitale di funzionamento per gli enti di promozione e le agenzie locali)

1. Limitatamente alla fase di avvio della presente legge, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del fondo indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 14, è destinata dal CIPE alla parziale copertura, in concorso con gli introiti realizzati per i servizi resi alle imprese o rivenienti da convenzioni con organismi pubblici e

privati, del capitale di funzionamento degli enti di promozione imprenditoriale di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, operanti da almeno cinque anni e che non siano già destinatari esclusivi di fondi pubblici con i quali possano coprire anche i costi della struttura; un ulteriore 5 per cento può essere destinato per gli stessi fini ed alle stesse condizioni alle agenzie e società finanziarie locali di promozione di cui all'articolo 11.

Art. 4.

(Direttive del CIPE e progettazione interventi)

1. Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, formulata d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, il CIPE, assunto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è rilasciato entro venti giorni dalla richiesta, e dopo che il suo presidente abbia proceduto alla consultazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative, delibera:

a) la destinazione delle risorse affluite al fondo, di cui agli articoli 13 e 14, per le finalità della presente legge;

b) le direttive per l'attività degli enti a prevalente capitale, diretto e indiretto, dello Stato nonchè di istituti bancari e finanziari, che nelle aree depresse svolgono promozione imprenditoriale ovvero concentrano la realizzazione dei propri programmi, avendo anche, eventualmente, proceduto alla relativa progettazione, fissando anche le modalità per l'eventuale partecipazione o collaborazione ai programmi delle agenzie e finanziarie locali di promozione di cui all'articolo 11.

2. Entro il 5 per cento delle risorse, indicate alle lettere a), e b) del comma 1

dell'articolo 14, comma 1, il CIPE può assegnare contributi alla progettazione, a livello esecutivo, degli interventi proposti dagli enti di cui al comma 1, anche prima dell'approvazione e finanziamento finali degli stessi.

3. Le direttive del CIPE, deliberate ai sensi del comma 1, in coerenza con le finalità della presente legge, armonizzano l'attuazione delle disposizioni di essa, e quella dell'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, che hanno istituito il fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

(Istruttoria e finanziamento dei programmi di promozione)

1. I programmi di attività che ciascun ente di promozione propone per il finanziamento, totale o parziale, del fondo di cui all'articolo 13, sono approvati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo esame, istruttoria e proposta finale formulata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, previa intesa con la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, ove i programmi considerino anche questo settore, con il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Istruttoria e finanziamento dei programmi su infrastrutture d'interesse nazionale nelle aree depresse)

1. I programmi concernenti la progettazione e realizzazione di infrastrutture d'interesse nazionale nelle aree depresse, inclusi tra quelli approvati dal CIPE e che la so-

cietà istituita ai sensi dell'articolo 8 ovvero amministrazioni centrali o regionali, sempre ai fini dell'affidamento alla predetta società, propongono per il finanziamento, totale o parziale, del fondo di cui all'articolo 13, dopo essere stati sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, sono approvati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

(Informazione periodica al Parlamento)

1. I programmi approvati ai sensi dei precedenti articoli sono comunicati alle Camere; sugli stessi, e sulle relazioni semestrali che, a partire dal 31 dicembre 1998, ne illustrano i risultati e l'avanzamento, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce alle Commissioni delle due Camere competenti in materia di bilancio e programmazione economica, che possono esprimere valutazioni ed indirizzi, dei quali tiene conto il CIPE nell'aggiornamento delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 4.

2. Nel quadro degli adempimenti previsti al comma 1, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica predispone schemi di relazione, corredati anche di indicatori di risultato e di efficienza, sull'avanzamento dei programmi.

Art. 8.

(Costituzione, capitale e oggetto sociale di Promosviluppo)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata «Promosviluppo spa», con un ca-

pitale sociale iniziale non superiore a 100 miliardi, successivamente incrementabile sulla base di una delibera del CIPE, sottoscritto, direttamente o indirettamente, con gli introiti delle plusvalenze di cui al comma 2 dell'articolo 14, ed eventualmente, e per quote minoritarie, da capitali privati. L'oggetto sociale della predetta società è definito e perseguito, anche con articolazioni specialistiche della struttura, con riferimento esclusivo all'attività di promozione imprenditoriale, con prevalente impegno verso operatori e capitali esteri in vista di una localizzazione delle loro iniziative produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, e prioritariamente in quelle dell'obiettivo 1, e verso le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale al servizio prevalente delle predette aree.

Art. 9.

*(Formazione della tecnostruttura
di Promosviluppo)*

1. L'organico di «Promosviluppo spa», considerato congiuntamente a quello delle eventuali società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, è fissato in 250 unità, da raggiungersi gradualmente, e comunque in seguito allo studio organizzativo di cui all'articolo 10, in relazione ai tempi richiesti dall'assestamento dei vertici manageriali e dalla predisposizione di programmi operativi conformi alle direttive di cui all'articolo 4. Fino a 150 unità è consentito a «Promosviluppo spa» di assorbire personale proveniente dall'IRI, di età non superiore a 50 anni, con provata esperienza, rispettivamente, nella finanza d'impresa nazionale e internazionale e nelle attività tecniche, di ingegneria, di gestione lavori.

Art. 10.

(Vigilanza su «Promosviluppo»)

1. Gli atti costitutivi di «Promosviluppo spa», i successivi adempimenti societari, il

regolamento organizzativo, la impostazione dei programmi di attività, le relazioni sul loro avanzamento quando siano stati approvati e posti a carico sia delle risorse societarie, sia del fondo dell'articolo 13, a seconda del caso sono sottoposti per l'autorizzazione o trasmessi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ad iniziativa dello stesso Ministero viene predisposto, entro tre mesi, con l'ausilio di primarie società di consulenza direzionale, uno studio sull'organizzazione più efficiente che sia conveniente adottare in «Promosviluppo spa» in relazione all'oggetto sociale.

Art. 11.

(Partecipazione ai programmi di agenzie e finanziarie locali di promozione)

1. Nell'ambito delle risorse che, a carico del Fondo di cui all'articolo 13, sono destinate ai programmi di promozione imprenditoriale regolati dagli articoli 4 e 5, possono essere, con la stessa procedura, istruite e finanziate proposte di attività formulate, con parere favorevole della regione competente, da agenzie e finanziarie locali di promozione imprenditoriale, semprechè esse operino sotto forma di società per azioni, siano a prevalente capitale pubblico o di Istituti bancari e finanziari o partecipate dagli enti nazionali di promozione, e che dispongono di significative dotazioni patrimoniali e qualificazioni tecnico-manageriali e consolidata esperienza nei servizi di cui all'articolo 1.

Art. 12.

(Riordino, ricollocazione azionaria, completamento programmi di enti di promozione)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può definire con IRI spa e con ENI spa la ricollocazione del capitale sociale, rispettivamente,

di SPI spa e di ENISUD spa in modo che vi partecipino per un terzo il Tesoro dello Stato, a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, e per le restanti quote, e per posizioni non di controllo, oltre le predette società ENI ed IRI, istituti bancari e finanziari dell'area pubblica e privata, nonché associazioni imprenditoriali, secondo le disponibilità dimostrate dai predetti soggetti.

2. A carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 13 è assicurato il finanziamento per il completamento, da parte della Società di promozione e sviluppo imprenditoriale spa (SPI), del programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 12 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2052/88, e successive modificazioni, sulla base della proposta e della richiesta del contributo di spesa già presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede secondo le competenze già esercitate nella materia.

Art. 13.

(Fondo per il finanziamento della promozione e delle infrastrutture di interesse nazionale)

1. È istituito il fondo per il finanziamento della promozione imprenditoriale e della progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse del territorio nazionale, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che promuove e provvede alla regolamentazione e al funzionamento, sulla base dei principi e delle normative contabili regolanti fondi analoghi, tenendo conto delle finalità della presente legge.

Art. 14.

(Risorse finanziarie del fondo)

1. Al fondo di cui all'articolo 13 affluiscono le seguenti risorse:

a) le disponibilità, non impegnate al 31 gennaio 1998, e allocate in unità previsionali

di base del bilancio dello Stato, che siano destinate alle finalità della presente legge:

b) stanziamenti destinati al fondo da disposizioni di legge ovvero da delibere del CIPE;

c) cofinanziamenti assentiti dalla Comunità europea;

d) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello stato che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario.

2. Integrano il fondo altresì le plusvalenze che, a partire dal 1° luglio 1997 e fino al 30 giugno 1998, vengano realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio dell'ultima società controllante, attraverso cessioni o collocamenti sul mercato di partecipazioni dirette, o indirette, dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri e sottoposto previamente a un parere delle Commissioni delle due Camere competenti in materia di bilancio e programmazione economica, che si pronunciano entro quindici giorni dall'assegnazione dello schema al loro esame. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini della presente legge per essere destinate ai programmi di cui agli articoli 5 e 6.

